



-Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 108 del 14 Gennaio 2026

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 274/AA relativo al provvedimento di conclusione delle indagini della Procura Federale di cui al procedimento n. 204 adottato nei confronti della società A.S.D. SAN FILI 1926 e del Sig. Francesco Amico.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 12 Gennaio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Antonio	STRONGOLI	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 30 della società A.S.D. CATONA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 96 del 18 dicembre 2025 (squalifica calciatore BELLÈ Luca per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la parte reclamante rappresentata dall'Avv. Antonino Chirico;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per sei gare effettive al proprio calciatore Luca Bellè "per comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro durante la gara nonché per rifiuto di abbandonare il terreno di gioco a seguito del provvedimento di espulsione che causava ritardo nella ripresa del gioco".

La parte reclamante rappresenta, tra l'altro, in reclamo che il rapporto arbitrale su cui si fonda il provvedimento impugnato, possa trovare conferma esclusivamente riguardo alla condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara e, conseguentemente, il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale non trovi fondamento per quanto riguarda la seconda parte del rapporto stesso. Rappresenta, pertanto, che la condotta tenuta dal calciatore in questione possa farsi rientrare solo ed esclusivamente nella fattispecie disciplinata dall'art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva e, dunque, possa essere sanzionata con la squalifica minima edittale pari a quattro giornate.

Il rapporto dell'arbitro non può essere posto in dubbio in quanto riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva.

In via preliminare va respinta l'eccezione di nullità proposta dalla reclamante e derivante a suo dire dal mancato riferimento da parte del giudice di prime cure alla statuizione del Codice applicata nella fattispecie. Appare difatti assolutamente palese che la norma di riferimento è l'articolo 36 del C.G.S. che sanziona il comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro con una sanzione edittale minima di quattro giornate di squalifica.

Entrando nel merito della congruità della sanzione, ritiene questa Corte che la squalifica irrogata possa essere rimodulata riducendola a quattro gare effettive ai sensi dell'articolo 36 C.G.S. comma 1 punto a).

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore BELLÈ Luca a QUATTRO gare effettive; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 31 della società A.C.D. SAN COSTANTINO CALABRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n. 17 del 23 dicembre 2025 (squalifica calciatore CHIARELLO Costantino per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la sanzione di cui in epigrafe argomentando che il tesserato sanzionato non si è reso responsabile del fatto imputatogli (a seguito del provvedimento di espulsione di un compagno di squadra, con fare minaccioso mostrava i pugni alzati e dimenandosi, mentre veniva trattenuto dai propri compagni, rivolgeva frasi offensive al direttore di gara).

Le argomentazioni rappresentate in ricorso, secondo cui il calciatore Chiarello Costantino si sarebbe limitato a chiedere, magari con veemenza, spiegazioni per una decisione ritenuta ingiusta, non possono essere poste in dubbio atteso che il rapporto arbitrale - che fornisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.) - ricostruisce la vicenda in maniera puntuale.

Anche la sanzione appare del tutto congrua e adeguata.

Il reclamo è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 32 della società PITBULLS

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 102 del 30 dicembre 2025 (punizione sportiva della perdita della gara Pitbulls – Futsal Morelli 15 valevole per il campionato Calcio a 5 Serie C2 del 13.12.2025 con il punteggio di 0-6).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante rappresentata ed assistita dall'Avvocato Mauro De Luca;

sentito a chiarimenti l'arbitro della gara in modalità videoconferenza alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera del Giudice Sportivo nella parte in cui ha irrogato la sanzione di cui in epigrafe.

L'arbitro nel suo rapporto rappresentava:

- che la gara aveva avuto inizio in quanto l'ordine "doveva essere garantito dalla squadra di casa";
- che al 29° del secondo tempo regolamentare, dopo la segnalazione di due minuti di recupero, veniva ammonito il Sig. Carlo Dimizio, calciatore appartenente alla società Pitbulls, perché allontanava il pallone;
- che contemporaneamente il direttore di gara ammoniva anche il Sig. Armando De Rose, calciatore appartenente alla società A.S.D. Futsal Morelli 15;

- che l'arbitro, voltandosi, vedeva il dirigente della società Futsal Morelli 15, Sig. Francesco Pantano, dirigersi verso la panchina della squadra avversaria e spintonandosi con il calciatore della società Pitbulls Sig. Salvatore Carpanzano creavano un parapiglia risolto dall'arbitro con l'espulsione di entrambi;
- che, nell'abbandonare il terreno di gioco, il Pantano veniva raggiunto in prossimità del recinto di gioco da diversi tifosi della società Pitbulls che avevano scavalcato ed invaso il terreno di gioco;
- che i predetti sostenitori inveivano contro il predetto dirigente e lo colpivano con schiaffi, pugni e calci con la conseguenza che entrambe le squadre in campo e tutti i componenti si dirigevano dove si stavano verificando i fatti;
- che l'arbitro sospendeva temporaneamente la partita; la rissa durava circa cinque minuti ed egli tentava di ripristinare l'ordine, senza riuscirci;
- che l'arbitro, dopo circa 10 minuti, informava i capitani che era impossibile proseguire e concludere la gara perché, a causa dell'invasione dei tifosi della società Pitbulls - che avevano scatenato la rissa - non vi erano più le condizioni che potevano consentirne lo svolgimento.

Il giudice di primo grado preso atto di tali risultanze deliberava – tra l'altro - di infliggere alla società Pitbulls la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

La società Pitbulls richiede, in via principale, la prosecuzione dell'incontro, in subordine la ripetizione della gara ed in via del tutto residuale di comminare la più tenue sanzione prevista dal Codice di Giustizia Sportiva sul presupposto che la gara poteva concludersi in modo regolare mancando solo 50 secondi alla conclusione del tempo di recupero concesso, atteso il ripristino in pochi minuti della calma, non essendo mai stata in discussione l'incolumità del Direttore di gara e non essendovi altri fatti o dati obiettivi dai quali ricavare una condizione di non agibilità ambientale per la prosecuzione della gara. Per supportare la propria tesi la società Pitbulls ha prodotto un video relativo alla gara in esame.

In via preliminare va rappresentato che la produzione del contributo filmato è inammissibile e questa Corte d'Appello Territoriale non è abilitata a prenderne visione.

Invero, l'art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale. Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione (comma 2) ed ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema per la gara di Lega Pro e della L.N.D. (comma 6), fattispecie che non ricorrono nel caso che occupa.

Anche il disposto dell'art. 62, comma 1, del C.G.S., che stabilisce che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare immagini televisive nei procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, in caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti a ciò deputati, esula dal caso in esame. È da aggiungere che le statuizioni in materia impongono che le immagini offrano piena garanzia tecnica e documentale, ulteriore elemento che non ricorre nel caso che occupa in quanto la ripresa è effettuata da telecamera fissa che non "copre" per intero i luoghi oggetto dei fatti di cui si controverte.

La Corte riteneva opportuno convocare l'arbitro a chiarimenti.

Nel corso dell'audizione l'arbitro, nel riportarsi al suo rapporto, che confermava integralmente, affermava in particolare di essere certo di aver visto tifosi della società Pitbulls "colpire con le mani e con calci" il dirigente della società Futsal Morelli 15, Francesco Pantano.

In merito poi alla possibilità che la gara si potesse riprendere, chiariva che dopo aver atteso che la rissa avesse fine, circa cinque minuti, aspettava ulteriori dieci minuti nella speranza che la situazione tornasse alla calma ma constatava che, nelle more, le squadre avevano abbandonato il recinto di gioco.

Per tutto quanto sopra esposto, questo Collegio ritiene fondata l'argomentazione del giudice di primo grado secondo cui la gara non ha avuto regolare svolgimento, per il comportamento dei sostenitori della società Pitbulls e, conseguenzialmente, per la responsabilità oggettiva della stessa.

Va considerato, difatti, che l'art. 61, comma 1, C.G.S. conferisce al referto arbitrale valore di prova privilegiata dei fatti ivi rappresentati e che nella specie il rapporto arbitrale ed i successivi chiarimenti forniti dal direttore di gara sono sufficienti per formare il convincimento dell'organo giudicante in quanto hanno ricostruito i fatti in maniera chiara e coerente e priva di vizi logici.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 274/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 204 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Francesco AMICO, e della società ASD SAN FILI 1926, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco AMICO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Fili 1926, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Emanuele Sinopoli nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 305-2024/25 del 6.5.2025, comunicato alla società ASD San Fili 1926 a mezzo pec del 4.6.2025;

ASD SAN FILI 1926, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Amico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Francesco AMICO,
 - Società ASD SAN FILI 1926, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Renato Vuono;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco AMICO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026 per la società ASD SAN FILI 1926;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina